



Corporate sustainability reporting directive

Nota di Aggiornamento

marzo 2022



Sommario

1	Aggiornamento iter legislativo europeo CSRD	2
2	Sintesi orientamento Consiglio Europeo	3

1 Aggiornamento iter legislativo europeo CSRD

Il 24 febbraio scorso, il **Consiglio Europeo ha approvato la propria posizione sul testo della direttiva Corporate Sustainability Reporting**, presentata dalla Commissione Europea nell'aprile 2021 per migliorare l'informativa al mercato sui temi ESG, contribuendo così alla transizione verso un sistema economico-finanziario sostenibile e inclusivo, in conformità con gli obiettivi delineati dalle Nazioni Unite.

Il documento, in allegato, traccia la linea su cui il Consiglio si muoverà durante i negoziati in trilogia sulla proposta di Direttiva.

Si evidenzia che per certi aspetti l'orientamento del Consiglio recepisce alcune delle istanze di Confindustria - veicolate in questi mesi al Governo italiano e attraverso l'azione di advocacy con Business Europe - in tema di semplificazione dei nuovi obblighi di rendicontazione per le imprese e della previsione di tempi più lunghi per il recepimento e l'applicazione delle nuove norme.

Su un piano generale, si ricorda che Confindustria ha condiviso, in tutte le sedi di confronto, la scelta di fondo della proposta di far sì che le imprese, anche le PMI, rendano disponibili le proprie informazioni in modo efficace, completo e uniforme, sia per avere un accesso più agevole al credito e ai mercati dei capitali, sia per contribuire agli obiettivi di sostenibilità.

Tuttavia, ha sottolineato come condizione imprescindibile che l'ampliamento e il rafforzamento della rendicontazione di sostenibilità avvenga in modo **graduale e proporzionale**, senza imporre obblighi troppo prescrittivi e incentivando l'approccio volontario per la platea delle imprese di minori dimensioni.

Sul fronte del **Parlamento Europeo, è proseguita l'interlocuzione di Confindustria** con i Parlamentari italiani per ribadire, nel corso dei lavori, le posizioni formalizzate lo scorso dicembre con alcune proposte di modifica al testo della Direttiva veicolate in Commissione JURI. Si evidenzia che gli emendamenti sostenuti si concentravano, tra le altre cose, sui tempi di recepimento e di attuazione della Direttiva, per consentire alle imprese di disporre del tempo necessario per organizzare i processi interni funzionali alla rendicontazione, nonché sulla necessità di ridurre il novero delle informazioni richieste, per alleggerire gli oneri a carico delle imprese.

I **prossimi passaggi** prevedono **l'approvazione da parte del Parlamento** della propria posizione, attesa per la **fine di marzo**, si darà poi avvio ai negoziati fra i colegislatori.

2 Sintesi orientamento Consiglio europeo

Le principali modifiche d'interesse, elaborate dal Consiglio rispetto alla proposta della Commissione sulla CSRD, sono le seguenti:

▪ **AMBITO APPLICATIVO - PMI - OBBLIGHI DI INFORMATIVA**

Proposta Commissione

La normativa si applica a tutte le **grandi società** (che superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e prestazioni: 40 000 000 EUR; numero medio dei dip. durante l'esercizio 250), **tutte le società quotate sui mercati regolamentati, incluse le PMI**, le grandi società aventi sede legale in Paesi extra-UE ma quotate su mercati regolamentati UE, le imprese controllate europee di società non europee.

Per contenere gli oneri per le **PMI quotate**, la direttiva stabilisce che le stesse saranno autorizzate a rendicontare secondo **norme più semplici** rispetto agli standard che si applicheranno alle grandi imprese, mentre le PMI non quotate potranno scegliere di utilizzarle su base volontaria.

Posizione del Consiglio

Nel confermare l'ampliamento degli obblighi alle PMI quotate, il Consiglio rafforza la previsione che le stesse possano adottare standard di rendicontazione semplificati, limitando esplicitamente le informazioni che le stesse devono fornire.

Tali informazioni vengono, infatti, indicate in un apposito elenco, semplificando e riducendo quello previsto per le grandi imprese.

▪ **INFORMAZIONE INCLUSE NEL REPORT DI SOSTENIBILITÀ**

Proposta Commissione

Viene ampliato l'oggetto dell'informativa, prevedendo che le informazioni debbano riguardare la **descrizione di:**

- *modello di business e strategia aziendale, resilienza degli stessi ai rischi connessi e compatibilità con la transizione verso un'economia green, nonché le modalità con cui tengono conto degli interessi degli stakeholders;*
- *obiettivi di sostenibilità fissati e i progressi compiuti;*
- *ruolo del Board e del management rispetto ai fattori di sostenibilità; processi di due diligence implementati relativi a tali fattori;*
- **effetti negativi correlati alla catena del valore dell'impresa** (considerando operazioni, prodotti, servizi) e delle **azioni assunte per prevenire, mitigare o rimediare tali impatti avversi;**
- **asset intangibili**, cioè i fattori intangibili non riconosciuti nel bilancio finanziario che contribuiscono alla creazione di valore (es. capitale intellettuale, umano, sviluppo delle competenze, capitale relazionale e reputazionale)
- *metodologie utilizzate per ricavare le informazioni riportate.*

Posizione del Consiglio

Intangible

Il Consiglio propone di collocare le informazioni sugli *intangible* nell'ambito della relazione sulla gestione piuttosto che nel *Sustainability Reporting*, prevedendone anche una nuova definizione più dettagliata: “*key intangible resources’ means resources without physical substance on which the business model of the undertaking fundamentally depends and that are a source of creation of the value of the undertaking*”. Devono fornire tali informazioni solo le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD.

La proposta di inserire tali informazioni nella relazione sulla gestione nasce dalla difficoltà rappresentata da alcune delegazioni di distinguere tra gli *intangible* non espressi in bilancio riferibili alla sostenibilità, da quelli riferibili alle informazioni finanziarie.

Catena del valore

Resta il riferimento alla catena del valore, però il testo del Consiglio prevede che le difficoltà che le imprese possono incontrare nel raccogliere informazioni dai diversi attori della loro catena del valore saranno prese in considerazione nello sviluppo degli standard di rendicontazione, variando gli obblighi di pubblicazione in modo proporzionato, in particolare per le imprese presenti nelle catene del valore che non sono soggette agli obblighi della direttiva.

Inoltre, è stato chiarito che per un periodo transitorio di tre anni, le aziende che non sono in grado di fornire determinate informazioni potranno includere nel report, oltre le informazioni in proprio possesso, una dichiarazione relativa al fatto che le imprese rientranti nella propria *value chain* non hanno fornito le informazioni necessarie.

▪ COLLOCAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI SOSTENIBILITÀ

Proposta Commissione

Tutte le informazioni dovranno essere pubblicate come parte delle relazioni sulla gestione delle aziende (eliminata la possibilità di una relazione separata) e divulgate in formato digitale per assicurarne la trasparenza.

Posizione del Consiglio

Il Consiglio, nel confermare la pubblicazione delle informazioni nella relazione sulla gestione, prevede il loro inserimento in una sezione chiaramente identificabile della relazione, per facilitare la leggibilità e l'identificazione del *sustainability reporting*.

▪ SANZIONI

Proposta Commissione

Per la violazione degli obblighi previsti dalla Direttiva gli Stati membri dovranno prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

Le sanzioni previste sono: dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione; ordine di porre termine al comportamento costituente la violazione e di astenersi dal ripeterlo; sanzioni amministrative pecuniarie.

Posizione del Consiglio

Il Consiglio ha deciso di sopprimere quanto proposto in tema di sanzioni a seguito della richiesta, da parte della maggioranza delle delegazioni, di cancellazione degli emendamenti all'articolo 51 della direttiva contabile.

▪ **ADEGUAMENTO DELLE TEMPISTICHE**

Proposta Commissione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contenute nella Direttiva entro il 1° dicembre 2022.

Gli Stati membri provvedono affinché le nuove disposizioni si applichino per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva (per le PMI quotate dal 1° gennaio 2026).

Posizione del Consiglio

Viene proposto un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore della Direttiva per il recepimento negli ordinamenti nazionali (proposta originaria entro il 1° dicembre 2022) .

L'implementazione da parte delle imprese è prevista secondo il seguente calendario:

- i soggetti che già oggi redigono la DNF (EIP sopra 500 dip.) applicheranno le nuove disposizioni a partire dal 2024 (proposta originaria dal 2023);
- le altre grandi società applicheranno le nuove disposizioni a partire dal 2025 (proposta originaria dal 2023).
- le SME quotate applicheranno le nuove disposizioni a partire dal 2026 (in linea con la proposta originaria).

Sono stati invece confermati i termini per la Commissione Europea di adozione degli standard di rendicontazione entro il 31 ottobre 2022 e degli standard settoriali e per le PMI entro il 31 ottobre 2023.